

Regole Iva. Le bozze per le dichiarazioni riepilogative dell'anno in corso

Reverse charge e minimi cambiano i modelli 2009

Versioni riviste per gruppi, rimborsi e fallimenti

Paolo Petrangeli

Un nutrito pacchetto di novità si annuncia per i modelli Iva 2009, le cui bozze sono state presentate ieri sul sito dell'agenzia delle Entrate e sono a disposizione dei navigatori - insieme alle bozze degli altri modelli fin qui diffuse - nella sezione Norme e tributi del sito internet del Sole 24 Ore.

Le novità riguardano la gestione del credito Iva dell'anno precedente, gli acquisti relativi ai telefoni cellulari per i quali l'imposta è stata detratta in misura superiore al 50%, le cessioni dei fabbricati strumentali in reverse charge dal 1° marzo 2008 (ossia quelle imponibili nei casi in cui l'acquirente abbia una percentuale di detrazione pari o inferiore al 25%), gli acquisti dai «minimi» (articolo 1, commi 96 e seguenti, della Finanziaria 2008), la richiesta di un maggiore dettaglio per i versamenti relativi all'immatricolazione delle auto Ue, l'eventuale perdita del credito per le società non operative.

Insieme alla dichiarazione annuale sono stati resi noti anche i modelli per l'Iva di gruppo (26 LP), per la richiesta di rimborso del credito (VR) e per la dichiarazione di fallimento (74-bis).

I termini di presentazione non risultano modificati e sono fissati al 31 luglio 2009. Si ricorda, però, che quest'anno anno c'è stata la proroga al 30 settembre e che è stata prospettata

anche per il 2009 l'unificazione delle scadenze a quest'ultima data. Il modello Iva dovrà essere trasmesso esclusivamente in via telematica, per presentazioni sia in via autonoma sia unificata. Il versamento del conguaglio annuale Iva va effettuato entro il 16 marzo 2009, ovvero entro il più ampio termine del 16 giugno (o del 16 luglio) per i contribuenti che presentano la dichiarazione unificata.

Nel quadro VA è stato aggiunto il rigo VA8 che deve essere compilato dai contribuenti che nel 2008 hanno effettuato acquisti o importazioni di telefoni cellulari e relativi servizi di gestione, per i quali l'imposta è stata detratta in misura superiore al 50 per cento. Nella colonna 1 occorre indicare il totale imponibile e nella colonna 2 l'imposta detratta.

I righi VE34 e VI14 accolgono da quest'anno le cessioni dei fabbricati strumentali che sono imponibili qualora l'acquirente abbia una percentuale di detrazione pari o inferiore al 25 per cento. Dal 1° marzo 2008, infatti, anche queste operazioni sono attratte nell'ambito di applicazione del «reverse charge» (articolo 1, commi 156 e 157, della legge 244 del 2007).

La sezione 2 del quadro VI contiene la gestione del credito riportato a nuovo dall'anno precedente. Un rigo (VL0) è riservato alle società che hanno aderito dal 2008 alla procedura dell'Iva di gruppo. Questi soggetti, in conseguenza della modifica apportata dalla legge 244 del 2007 all'ultimo comma dell'articolo 73, non possono più trasferire alla controllante il credito derivante dal periodo d'imposta precedente. Il credito, come precisato dalla risoluzio-

zione 4/DPF del 14 febbraio 2008, può essere:

- chiesto a rimborso in anni successivi;
- computato in detrazione in anni successivi, qualora sia venuto meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;
- utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/97, tramite il modello F24.

I contribuenti che effettuano versamenti utilizzando il modello F24 Iva immatricolazione auto UE sono tenuti a indicare i relativi importi suddivisi per i 12 mesi dell'anno. Di conseguenza la sezione 2 del quadro VI si compone quest'anno di 12 righi (da VH20 a VH31).

Le istruzioni al modello rammentano che il credito emergente dalla dichiarazione Iva 2009 è soggetto alla disposizione che prevede la perdita definitiva di detto credito per i soggetti che presentano congiuntamente le seguenti condizioni:

- la società è risultata non operativa, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2006 e nel 2007;
- la società nel triennio 2006-2008 non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi per un ammontare superiore a quello dei ricavi presunti determinati sulla base del test di operatività.

Le società non operative che hanno aderito all'Iva di gruppo devono poi indicare nel rigo VL25 l'ammontare complessivo delle eccedenze di credito trasferite nel corso dell'anno 2007 e oggetto di restituzione da parte della controllante (il relativo importo costituisce un credito).

Nel quadro VK è stato inserito un nuovo campo nel rigo VK2 destinato ad accogliere una serie di informazioni sulla società che ha aderito all'Iva di gruppo.

In agenda

Le modifiche

- Le novità dei modelli Iva riguardano la gestione del credito Iva dell'anno precedente, gli acquisti relativi ai telefoni cellulari, le cessioni dei fabbricati strumentali in «reverse charge» dal 1° marzo 2008, gli acquisti dai minimi, l'immatricolazione delle auto Ue, la perdita del credito per società non operative

Le scadenze

- La data per l'invio è fissata al 31 luglio, ma fonti governative hanno già annunciato l'unificazione delle date al 30 settembre

SU INTERNET



DICHIARAZIONI, TUTTE LE NOVITÀ

Sul sito Internet del Sole 24 Ore è possibile consultare le bozze dei nuovi modelli che verranno utilizzati per le dichiarazioni. Si va dal Cud al prospetto per la Certificazione degli utili per arrivare al pacchetto di nuovi modelli che è stato rilasciato ieri in materia di Iva. In questo modo è possibile esaminare le novità della prossima stagione dichiarativa

www.ilsol24ore.com

L'esenzione toglie la detrazione sugli acquisti

Usufrutto oneroso ai soci equiparato alla locazione

Renato Portale

È esente da Iva l'usufrutto di immobili abitativi, ceduto da una società di costruzione nei confronti dei propri soci, entro quattro anni dalla data di ultimazione del fabbricato. L'esenzione comporta la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi. Secondo la risoluzione n. 405/E del 30 ottobre, infatti, ai fini Iva valgono le disposizioni di diritto comunitario che equiparano l'usufrutto alla locazione di beni immobili esenti in base all'articolo 13 della sesta direttiva comunitaria.

A parere dell'Agenzia, inoltre, trattandosi di un'operazione qualificata come locazione, essa non rientra nella norma dell'articolo 4, quinto comma, ultimo periodo, a) del Dpr 633/72, secondo la quale è esclusa la rilevanza ai fini Iva delle operazioni consistenti

nel porre a disposizione dei soci, associati o partecipanti, taluni beni, gratuitamente o dietro un corrispettivo inferiore al valore normale.

La società che ha posto il quesito svolge attività di servizi e costruzioni immobiliari. Volendo ricavare da un immobile più unità abitative da destinare alla vendita, nell'ipotesi in cui trovasse difficile riuscire a collocare sul mercato tutte le abitazioni, ha previsto la possibilità di cedere ai propri soci, dietro corrispettivo concordato, l'usufrutto di questi immobili per un periodo pari a quindici anni. La società ha chiesto

all'Agenzia se tale cessione sia imponibile ai fini dell'Iva o sia fuori campo di applicazione dell'imposta.

A parere della società la cessione dell'usufrutto degli immobili a valore di mercato, e per un periodo di tempo determinato, nei confronti dei propri soci, rientra tra le operazioni imponibili ai fini dell'Iva, sempre che sia effettuata entro quattro anni dalla data di costruzione delle unità abitative. Per questo ritiene corretto portare in detrazione l'imposta relativa agli acquisti relativi all'operazione in argomento.

L'Agenzia ha espresso parere opposto, dichiarando che il rapporto oggetto dell'interpellato deve essere considerato ai fini dell'Iva una locazione esente e, come tale, senza diritto a detrazione dell'imposta. La direzione centrale ha fondato il suo convincimento su una serie di pronunce della Corte di

giustizia delle Comunità europee, secondo le quali tutti i rapporti giuridici nell'ambito dei quali è concesso a un soggetto di usare un bene, per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientrano nella nozione di locazione di beni immobili, e come tali sono esenti dall'Iva in base all'articolo 13 della sesta direttiva. In particolare, poi, l'Agenzia ha richiamato la sentenza del 4 ottobre 2001, relativa alla Causa C-326/99, ove la Corte si è pronunciata favorevolmente sull'equiparazione della costituzione, per una durata limitata, di un diritto di usufrutto su beni immobili alla locazione o all'affitto di tali beni, facendo presente, in via preliminare, che la sesta direttiva non definisce la nozione di locazione e affitto e nemmeno rinvia alle rispettive definizioni adottate a tal riguardo dagli Stati membri.

In considerazione di questa posizione, conclude l'Agenzia, la fattispecie esaminata è riconducibile alla nozione di locazione di beni immobili e, come tale, esente dall'Iva in base all'articolo 10, primo comma, n. 8, del Dpr 633/1972, senza diritto a detrazione e senza possibilità di far ricorso all'esclusione prevista al richiamato articolo 4 dello stesso decreto.

LA UE INSEGNA

L'amministrazione fonda il proprio parere sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee

Le indicazioni di Assonime. Vecchi contratti entro il 30 novembre

Per i gruppi bancari registrazione obbligatoria

Angelo Busani

La variazione del trattamento fiscale delle locazioni stipulate nell'ambito dei gruppi bancari assicurativi, dei gruppi societari il cui volume d'affari è costituito

per oltre il 90% da operazioni esenti da Iva e dai consorzi e società consortili a favore dei consorziati o soci con limitata detraibilità Iva (articolo 82, comma 14, decreto legge 112/2008, convertito in legge 133/2008) è stata esaminata da Assonime (circolare n. 56/2008), anche alla luce del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 6

ottobre 2008. Questi contratti sono ora soggetti a imposta di registro in misura fissa.

La modifica è stata introdotta per parificare questi contratti di locazione al «regime generale» delle locazioni immobiliari e, cioè, alla norma in base alla quale le locazioni pagano il registro proporzionale in termine fisso, in deroga al principio di alternatività, sia se imponibili sia se esenti da Iva. Queste locazioni, prima del Dl 112/2008, a causa di un'imperfezione normativa, erano qualificate esenti Iva ma restavano sottratte all'applicazio-

ne dell'imposta proporzionale di registro (ed erano da registrare solo in caso d'uso). Anche questi contratti vanno ora assoggettati a registrazione (necessariamente in via telematica): questo entro 30 giorni dalla data dell'atto (o dalla data in cui il contratto ha avuto esecuzione se è verbale). Occorre, peraltro, distinguere i contratti nuovi da quelli già in corso di esecuzione. Nel provvedimento del direttore delle Entrate è stato stabilito che:

- per i contratti stipulati fino al 31 ottobre, la registrazione va eseguita dal 1° al 30 novembre 2008;
- per quelli che vengono stipulati successivamente al 31 ottobre, vale l'ordinario termine di 30 giorni.

Quanto alla necessità di allegare alla pratica di registrazione il

testo del contratto, il provvedimento dell'Agenzia distingue i contratti stipulati fino al 6 ottobre 2008 da quelli stipulati dopo. Per i primi, la registrazione può essere eseguita mediante trasmissione telematica dei dati del contratto, omettendo l'allegazione del testo; per i secondi, invece, oltre alla trasmissione telematica dei dati del contratto deve essere trasmesso il testo. L'imposta di registro è calcolata sul corrispettivo pattuito. Per i contratti in corso di esecuzione al 25 giugno 2008, è commisurata al corrispettivo dovuto per la durata residua del contratto a decorrere da tale data. L'imposta può essere pagata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o annualmente sull'ammontare relativo a ciascuna annualità.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" - ANCONA
AVVISO
APPALTO AGGIUDICATO
1.) Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - S. Salesi, Via Conca 71-60126 Ancona (AN) - Italia - Punt di contatto: S.O. Acquisizione Beni e Servizi - Tel. 071.596.3541 - Fax 071.596.3547 - E-mail: l.mancini@ospedaliuniti.marche.it - Indirizzo internet: http://www.ospedaliuniti.marche.it - NUTS: ITE32 - II.1/1/2 Denominazione - tipo appalto: Fornitura triennale di medicinali ed emoderivati occorrenze alle Aziende Sanitarie della Regione Marche - II.1.5) CPV: 33690000; 33141510 - II.2.1) Valore finale appalti: € 68.628.014,64+IVA - IV.1.1) Tipo procedura: aperta telematica - IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso - IV.3.1) Determina aggiudicazione n° 990 del 2.10.2008 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: bando gara 2008-042700 del 21.4.2008 - V.1) Data aggiudicazione: 2.10.2008 - V.2/3/4) Offerte ricevute: Nome e indirizzo aggiudicatario-Valore appalto stimato e finale pubblicati sul sito aziendale alla categoria "bandi e gare" - VI.4) Data spedizione avviso: 15/10/2008.
IL DIRETTORE GENERALE
Gino Tosolini

MINISTERO DIFESA
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M.
Via Acton - Zona Corvisara
74100 TARANTO
AVVISO ESITO GARE
PER ESTRATTO
Comunicazione ai sensi del D.lgs. n. 163/06 concernente gli appalti aggiudicati da questa Marcomuni durante l'anno 2008 per le esigenze dei Comandi/Enti della M.M. per la seguente fornitura:
● Approvvigionamento di n. 2.500 paia di occhiali balistici modello 2007 per le esigenze Landing Force - Importo presunto € 290.000,00 (IVA esclusa) CIG 0188424466.
I dati relativi all'aggiudicazione della suddetta fornitura sono disponibili sul sito www.marina.difesa.it - sezione "bandi di gara" - "Marcomuni Taranto". Ulteriori informazioni al riguardo potranno essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Tel./Fax n. 0997753269, indirizzi e-mail: 1) urp.marcomuni@marina.difesa.it; 2) marcomuni.la.urp@marina.difesa.it o all'Ufficio Contratti Tel./Fax n. 0997754629.
Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sulla GUC-E al 23.10.2008.
IL VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. Marco Boccadamo
questo avviso è sul sito
http://webssystem.ilsol24ore.com/legale/default.htm

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Provincia di Milano
P.zza De Gasperi 1
20024 Garbagnate Mil.se
Tel +39029903290 +39029954577
Fax +390299028875
E-mail: sociali@comune.garbagnate-milane.se.mi.it
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE ANIMATIVE PER L'INFANZIA, LA PREADOLESCENZA, L'ADOLESCENZA E I GIOVANI DEL CENTRO INCONTRI "PICCHIO ROSO", DELLA LUDOTECA COMUNALE "BARIA IN GIOCO" E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "SPAZIO GIOVANI" PER IL PERIODO 01/01/2009 - 31/07/2010. CIG 0217469517.
Criterio di aggiudicazione: "a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006.
Fornitura di servizi - cap. CPT. 8531300
Base d'asta indicativa: € 290.300,00 oltre IVA per il periodo 01 gennaio 2009 - 31 luglio 2010.
I documenti da allegare all'offerta e le modalità sono elencati nel bando pubblicato all'Albo dell'Ente, sulla GUR n. 126 del 29.10.2008 e sul sito www.comune.garbagnate-milane.se.mi.it L'invio del bando di gara è stato spedito alla GUC in data 24.10.2008.
Termine di ricezione domande entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 novembre 2008.
Garbagnate Milanese, il 27.10.2008
Il Responsabile della Stazione Appaltante
Dr. Franca Focosi

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato dei Servizi Generali
Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma
POSTINFORMAZIONE
Si comunica che questa Direzione Generale ha aggiudicato gli appalti di fornitura e servizi alle imprese e gli importi (I.V.A. esclusa) di seguito indicati:
1° Divisione (area telematica n. 2) del 22.07.2008 - Procedura gara telematica per la fornitura di servizi di ristorazione per il Ministero della Difesa. Lotti n. 1: RTI Damsan Service S.r.l. - € 5.549.672,73; Lotti n. 2: RTI Cernusca Cuneo Ristorazione S.r.l. - € 4.208.840,20; Lotti n. 3: Damsan Service S.r.l. - € 4.438.599,79; 2° Divisione - Gara n. 1 del 05.06.2008 - Procedura ristretta accolta in ambito I.E. al sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per la fornitura di materiali di vestiario-impiego: Lotti n. 1 (Giacca) - € 214.350,00; Lotti n. 4 (Giletto) - € 214.350,00; Lotti n. 2 (Borrone) - RTI Come - € 211.000,00; Lotti n. 3 (Giletto) - Phoenix - € 1.741.900,00; Lotti n. 4 (Giletto) - RTI Medcom - € 1.844.600,00; Lotti n. 5 (Sopracostole e tenute da navigazione) - RTI Lovens S.r.l. - € 5.741.900,00; Lotti n. 6 (Giletto) - RTI Citra - L.T. - € 694.500,00; Lotti n. 7 (Giletto) - RTI Citra - L.T. - € 263.800,00; Lotti n. 8 (Giletto) - RTI Lovens S.r.l. - € 2.107.250,00; 2° Divisione - Gara n. 2 del 26.06.2008 - Procedura ristretta accolta in ambito I.E. al sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per la fornitura di materiali di vestiario-impiego: Lotti n. 1 (maglioni) - RTI M.L. S.r.l. - € 371.870,00; Lotti n. 2 (giacchetta) - RTI Faccos - € 1.163.450,00; Lotti n. 3 (occhiali) - Destro - Lotti n. 4 (Giacchetta e borsoni) - RTI Faccos - € 563.340,00; Lotti n. 5 (Borsoni e zaini) - RTI Saika - Confoniti S.r.l. - € 2.994.025,76; Lotti n. 6 (giacchetta) - RTI Confoniti S.r.l. - € 523.119,00; 2° Divisione - Gara n. 2 del 09.07.2008 - Procedura ristretta accolta in ambito I.E. al sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per la fornitura di materiali e mezzi campali: Lotti n. 1 (Borrone) - RTI M.L. S.r.l. - € 198.000,00; Lotti n. 2 (Borrone) - RTI Saika - Confoniti S.r.l. - € 778.800,00. Ai sensi della legge 47/06 la documentazione relativa all'offerta delle gare sopra indicate è a disposizione - a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta - presso la Segreteria Generale di Commissariato. Richieste eventuali potranno essere inoltrate all'URSP dove potrà avvenire la consultazione secondo le modalità di legge.
IL CAPO UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO
Col. amm.com. 1 SG Angelo Ferrazzoli

Adempimenti. Entro oggi l'invio telematico

Plus e minusvalenze guidano il test di convenienza sull'Irap

Luca De Stefanis

Opzione sull'Irap all'ultimo appello. Entro oggi, 31 ottobre, infatti, le ditte individuali, le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e i soggetti equiparati possono scegliere se determinare la base imponibile Irap per il 2008, 2009 e 2010, applicando le regole stabilite per le società di capitali.

Regole e convenienza

L'opzione conviene e può diminuire la tassazione solo nel caso di plusvalenze da cessioni di beni strumentali o di immobili patrimonio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 ottobre 2008).

Per individuare i componenti positivi tassati ai fini Irap dai soggetti Irpef, il decreto Irap richiama l'articolo 85, comma 1, lettere a), b), D e g) del testo unico delle imposte sui redditi e non l'articolo 86 dello stesso Tuir (plusvalenze patrimoniali). Quindi, non rilevano mai le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni strumentali, anche se sono ordinarie e iscrivibili nelle voci A.5 del conto economico.

Per i soggetti Ires, invece, queste plusvalenze sono tassate ai fini Irap e non è possibile effettuare la rateizzazione in cinque esercizi.

Per le ditte individuali, le Snc e le Sas, inoltre, non rilevano ai fini Irap neanche le plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili patrimonio, non strumentali o non beni merce. Queste sono tassate, invece, dai soggetti Ires, anche se iscritte nell'area E del conto economico.

Quindi, i soggetti Irpef devono valutare se le maggiori deduzioni previste per i soggetti Ires, nei tre anni dell'opzione (si veda la scheda riportata a lato), saranno inferiori agli importi delle plusvalenze patrimoniali, non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda (operazioni straordinarie). Solo in questi casi, non

Le aree critiche

Deducibilità limitata

- A differenza dei soggetti Ires, le ditte individuali, le Sas e le Snc non possono dedurre completamente ai fini Irap i costi a deducibilità limitata previsti dal Tuir. Tra questi costi vanno considerati, ad esempio:
 - quelli relativi a telefonia e autovetture;
 - gli ammortamenti degli oneri pluriennali;
 - i costi e gli ammortamenti relativi alle abitazioni immobiliari;
 - alcuni oneri diversi di gestione

Effetti da studi di settore

- I soggetti Irpef tassano, ai fini Irap, i ricavi da adeguamento agli studi di settore, mentre i soggetti Ires non tassano questi ricavi

Beni strumentali

- Le plusvalenze e le minusvalenze ordinarie su beni strumentali sono rilevanti Irap per i soggetti Ires, se correttamente classificabili nell'area ordinaria (voci A.5 o B.14) del Conto economico, mentre non rilevano mai per le ditte individuali, le Sas e le Snc. Lo stesso vale per le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni immobili patrimoniali (diversi da quelli strumentali e da quelli merce), anche se iscritte nell'area E del conto economico

ci B.14 o E.21), aumenta la convenienza a effettuare l'opzione per il calcolo della base imponibile Irap con le regole che si applicano all'universo dei soggetti Ires.

Non residenti

La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 60/E del 2008 (disponibile sul sito internet del Sole 24 Ore, per gli utenti Premium) ha chiarito che l'articolo 5-bis, decreto legislativo 446/97, si applica per le Sas e le Snc solo se sono residenti in Italia.

Le società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia, infatti, devono calcolare il valore della produzione netta con le regole contenute negli articoli 5, 6 (se banche) e 7 (se assicurazioni) del decreto legislativo 446/97.

Per le persone fisiche con reddito d'impresa, invece, l'articolo 5-bis è il regime naturale, anche se non sono residenti, a patto che svolgano attività commerciali in Italia per almeno «tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio» (articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 446/97).

Costi per servizi

Le Entrate hanno precisato anche che le prestazioni di servizi deducibili ai fini Irap, in base all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 1992, sono «quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell'articolo 3» del Dpr 633/72 e quelle «elencate nel comma 4 dello stesso articolo 3, nelle lettere a), b), c), e), f) e h)».

Invio dell'opzione

Per la comunicazione dell'opzione, che deve essere inviata telematicamente all'agenzia delle Entrate, si può utilizzare il software denominato «COMIRAP», che è disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Rivalutazioni

Gli ostacoli al bonus sulle fusioni

La rivalutazione economica dei beni della società incorporata, effettuata in occasione di una fusione, non consente di avvalersi del bonus aggregazioni previsto dalla legge 296/06. Lo spiega l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 406/E di ieri, precisando che il riconoscimento fiscale riguarda solamente gli importi iscritti per imputazione del disavanzo da scambio corretto risultante dalla fusione.

Il caso esaminato dalle Entrate riguarda una società immobiliare, proprietaria tra l'altro di taluni fabbricati strumentali, che ha dato corso a una fusione propria con un'impresa industriale operante nelle costruzioni edili. Dalla fusione, precisa la società istante, è scaturito un disavanzo da scambio, imputato ad aumento del valore degli immobili, di cui si chiede l'affrancamento gratuito, nei limiti di 5 milioni, sfruttando le agevolazioni per le riorganizzazioni aziendali previste dalla Finanziaria 2007.

L'Agenzia, pur avendo riscontrato l'esistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma, nega la spettanza del beneficio in quanto i maggiori valori non risultano contabilizzati a fronte di un «vero» disavanzo di fusione. Quest'ultimo, infatti, è data dall'eccedenza del capitale della nuova società rispetto alla somma dei patrimoni netti di quelle fuse. Nell'operazione esaminata, invece, il capitale sociale è stato fissato a un ammontare di gran lunga inferiore ai valori contabili ereditati, con rilevanza di un avanzo. Solosuccessivamente la società ha iscritto un maggior valore sui beni, avendo come contropartita una riserva sovrapprezzo, ma tale rivalutazione economica non consente di avvalersi del bonus.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2008 DALLE ORE 9 ALLE ORE 21: CANDIDATURA "DOC" DI OSVALDO PAPA - AVVOCATO - GIUDICE TRIBUTARIO
ECCO IL SUO LABORIOSO PASSATO IN CUI SPICCA LA FONDAZIONE DELLA RIVISTA DE "IL GIUDICE TRIBUTARIO" E DELLA MAILING LIST "GOOGLE"

Rivista giuridica "Il Giudice Tributario" e mailing list "magistratitributario@googlegroups.com" sono il fiore all'occhiello di Osvaldo Papa - candidato "doc" nelle elezioni del CPGT di domenica 9 novembre 2008 a tangibile prova della sua laboriosa attività svolta per la giusta "causa" del gg.it. Ecco dettagliatamente tutti gli ingredienti del suo ricco menu. **Pari dignità** - Con il miniarticollo "Giudice Tributario, Carneade? No grazie", apparso sul nr.3/2004 de "Il Notiziario" dell'AMT, Osvaldo Papa annunciava e commentava di avere fatto inserire dalla Sogei nella maschera della sentenza del programma elettronico nazionale del contenzioso tributario la parola "giudice" accanto al 3° nominativo della Collegio Giudicante sino allora "innominato". **Master Tributario** - Osvaldo Papa fu il promotore ed il sostenitore nel gennaio 2005 della petizione dei gg.it. per la trasformazione all'Alma Mater Studio-rium di Bologna in Master Tributario di II livello di un mero corso formativo annuale. **Tesserino di Giudice** - Osvaldo Papa perorò tenacemente la rivendicazione del "tesserino" che all'inizio del 2005 fu rilasciato dal CPGT a favore dei gg.it. **Convegni Tributari** - Osvaldo Papa ha ideato, organizzato ed attuato negli ultimi 4 anni a Lucca/Versilia 4 convegni tributari in cui è sempre stato Relatore accanto ad insigni Studiosi della materia tributaria. "Il Giudice Tributario" - Osvaldo Papa ha fondato all'inizio del 2008 da solo la

rivista tributaria che ha sinora autofinanziato dandole **originalmente** il nome di "giudice tributario", che così ottiene l'importante "voce" mediatica. **Mailing list** - Osvaldo Papa ha creato la mailing list "Google", che oggi rappresenta in Italia il più **numeroso e più prestigioso** gruppo telematico dei gg.it. italiani, i cui soci al momento sono 700. **Collana giuridica** - Osvaldo Papa ha dato vita e coordina la Collana Giuridica "Convegni Tributari Lucchesi", che comprende al momento due volumi (**stampati e distribuiti gratuitamente** a **Collegini tutta Italia**) mentre il 3° uscirà tra breve. **Stampa** - Osvaldo Papa è stato Autore di molti articoli in materia tributaria pubblicati dai quotidiani nazionali de "Il Sole 24 ore" ed "Italia Oggi" nonché dalle riviste cartacee "Magistratura Tributaria" e "L'Espresso" ed ancora dalla rivista **online** "Diritto & Diritti". **Anni giudiziari** - Osvaldo Papa ha partecipato alle aperture di tutti gli anni giudiziari tributari a Firenze ed a Bologna effettuando "a braccio" interventi pregiati sui problemi dei gg.it. **Attività giudiziaria** - Osvaldo Papa ha pubblicato e pubblica sulla rivista telematica "Diritto&Diritti" le sue più significative sentenze tributarie, redatte con il sintetico metodo "alla francese".

Votate e fate votare per Osvaldo Papa candidato "doc" per il CPGT, che dà assoluta garanzia per il futuro migliore del gg.it. in virtù del suo laborioso passato.



Avv. Osvaldo Papa
Laureato in giurisprudenza
Avvocato del libero Foro di Lucca
Abilitato alla docenza in "discipline giuridiche"
Giornalista
Direttore della rivista "Il Giudice Tributario"
Proprietario e Curatore della mailing "google" con 700 giudici iscritti
Giudice delle cc.it. di Lucca e di Pisa
Già manager pubblico